



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 18/02/2026

OGGETTO:	Presenza di esemplari di Canis Lupus nel territorio comunale - Misure di Prevenzione e norme comportamentali alla cittadinanza.
----------	---

IL SINDACO

RICHIAMATO IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO:

- normative europee in materia di conservazione delle specie e della necessità di rispettare gli obiettivi di tutela della biodiversità, come sancito dalla Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), che stabilisce le condizioni per la gestione della fauna selvatica;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che stabilisce la protezione della fauna selvatica ed individua il lupo (Canis lupus) quale specie particolarmente protetta in tutto il territorio nazionale con disposizioni che ne regolano la gestione ai fini della conservazione della biodiversità;
- indicazioni ministeriali e “Protocollo sperimentale per l’identificazione e la gestione dei lupi urbani e confidenti” predisposto da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) al fine di coniugare la conservazione delle popolazioni di lupo con la necessità di prevenire e minimizzare i rischi per la sicurezza dell’uomo;

CONSIDERATO CHE la presenza crescente di esemplari di lupo in aree limitrofe alle abitazioni ed alle zone agricole, sta provocando allarme nella cittadinanza;

PRESO ATTO della nota informativa della Regione Marche – Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie acquisita con protocollo 105016/2025 avente ad oggetto: “*Presenza del lupo nelle aree antropizzate – sensibilizzazione e collaborazione interistituzionale*”;

RITENUTO che:

- al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo, in particolare a danno delle persone e degli animali d’affezione, si rende opportuno disporre specifiche prescrizioni, nonché promuovere l’informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza circa le corrette condotte da adottare in caso di avvistamento o presenza di lupi, così da garantire la tutela della sicurezza pubblica;
- sono necessarie prescrizioni anche ai fini della tutela dell’esemplare stesso per salvaguardarne il naturale comportamento e l’indole selvatica, prevenendo l’instaurarsi di un’eccessiva confidenza all’ambiente antropizzato, che può determinarne il progressivo avvicinamento al contesto urbano e favorire situazioni di pericolo;- la fruizione da parte del lupo di residui alimentari di origine antropica può, nel tempo, compromettere l’istinto e le capacità di ricerca autonoma del cibo, con possibili ripercussioni negative sia sullo stato di salute dell’animale e sulle sue dinamiche di selvaticità, sia sui rischi diretti o indiretti per le persone e i propri animali d’affezione;- tale situazione non comune

comporta la necessità di rimarcare obblighi già presenti in regolamenti comunali, nonché inserire specifici obblighi e ulteriori norme comportamentali aggiuntive da rispettare, utili per il caso in oggetto e in generale per la restante fauna selvatica;

TENUTO CONTO che:

- il Piano di conservazione e gestione del lupo in Italia - elaborato a suo tempo dal Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare - definisce gli strumenti di governo della conservazione e gestione del lupo;- risulta necessario evitare la potenziale trasmissione di patologie derivanti dal contatto tra animali domestici e selvatici, come specificato nel Piano sopracitato;
- il recente "Protocollo sperimentale per l'identificazione e la gestione dei lupi urbani e confidenti" di ISPRA (ed. dicembre 2024) ha dettato le linee guida inerenti alle misure preventive per scongiurare la presenza di lupi in ambiti antropizzati;- i lupi compiono spostamenti quotidiani regolari nell'ordine di decine di chilometri nell'ambito delle attività di ricerca del cibo e di utilizzo del proprio territorio, pertanto si rende necessario adottare un provvedimento esteso all'intera area del Comune di Fano;

RITENUTO opportuno disporre alcune prescrizioni specifiche volte ad informare e sensibilizzare la cittadinanza in merito alle azioni da adottare in caso di avvistamento o presenza di lupi, al fine di favorire l'allontanamento degli individui di *Canis Lupus* che si avvicinano agli ambienti antropizzati del Comune e garantire la vivibilità e la sicurezza urbana;

ATTESO che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in ragione dei dettami di cui agli artt. 50 e 54 del D.lgs.n. 267/2000, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l'igiene pubblica, l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTI:

- l'art. 50, commi 1 e 3, del Testo Unico Enti Locali (TUEL) i quali dispongono:"1. *Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del Comune e della Provincia;* 3. *Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia*";
- l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali"
- il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 108 del 24/06/2019;

ORDINA

alla popolazione residente ed ai frequentatori dell'area del Comune di Fano, per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato, a tutela della sicurezza pubblica, della tranquillità dei residenti e per la protezione degli animali domestici e da allevamento, l'adozione delle seguenti misure di prevenzione e sensibilizzazione, relative alla presenza di esemplari di lupo (*Canis Lupus*) nel territorio comunale:

- divieto di alimentazione e avvicinamento ai lupi che si dovessero avvistare;
- divieto di lasciare all'esterno delle abitazioni qualunque fonte di cibo, ad eccezione di quello necessario per l'alimentazione delle colonie feline da parte dei referenti ufficiali, i quali dovranno prestare la massima sorveglianza nell'alimentazione dei gatti rimuovendo il cibo non consumato al termine del pasto dei gatti di colonia, segnalando tempestivamente al Settore Servizi Educativi U.O.C. Ambiente ed Ecologia Urbana un eventuale consumo anomalo di

- crocchette e l'eventuale sparizione di gatti ovvero il ritrovamento di resti di animali predati;
- detenere costantemente i cani al guinzaglio durante la conduzione in aree esterne, fatta eccezione per le aree adibite a sgambatoio e di evitare di prendere in braccio l'animale d'affezione in caso di avvistamento;
- gestire correttamente i rifiuti e/o residui organici derivanti da scarti di animali o altri residui organici, evitando di lasciarli nelle aree esterne alle abitazioni, a eccezione dei giorni di raccolta individuati da Aset spa;
- detenere i cani di piccola taglia e i gatti di proprietà all'interno delle abitazioni dal tramonto all'alba, laddove ritenuto necessario in relazione alla situazione presente nella zona;
- divieto di lasciare gli animali d'affezione ovvero da cortile incustoditi, liberi di vagare in aree accessibili ai lupi;
- installare recinzioni per il contenimento di animali di allevamento e loro guardiania, per quanto possibile, alte minimo 1,20 -1,50 metri, robuste con una base interrata di almeno 50 cm per impedire lo scavo e piagate all'esterno per impedire lo scavalco; un metodo di dissuasione economico e di facile realizzazione è quello visivo, che si realizza posizionando strisce di materiale plastico o di stoffa di colore rosso o arancio da annodare alla recinzione, i lembi di queste strisce (posti a vari livelli della rete), muovendosi con il vento, hanno una funzione dissuasiva perché spaventano il predatore, inducendolo ad allontanarsi; un altro metodo di dissuasione è quello sonoro che prevede l'utilizzo di ultrasuoni, fischietti, ecc...;
- mantenere le aree limitrofe alle abitazioni, sgombre da arbusti, canne, rovi o fitta vegetazione, per quanto possibile;
- adottare particolari precauzioni ed attenzione dal tramonto all'alba e comunque dove la visibilità è ridotta;
- tenere recintate e chiuse, per quanto possibile, le aree cortilizie adiacenti agli immobili rurali e civili;

inoltre,

RACCOMANDA

- in caso di avvistamenti di lupi con atteggiamento confidente o aggressivo, mettere in atto ogni forma di disturbo e dissuasione attiva, quali l'utilizzo di suoni forti o segnali visivi per allontanarli;
- segnalare tempestivamente alle Autorità competenti (Carabinieri Forestali, Polizia Locale, Regione Marche – Servizio Faunistico) qualsiasi avvistamento o comportamento anomalo degli esemplari;

DISPONE

di dare la massima diffusione alla presente ordinanza, invitando la popolazione residente e i frequentatori dell'area del Comune di Fano a prestare particolare attenzione, soprattutto durante le ore serali e notturne, e ad evitare comportamenti che possano attirare esemplari di lupo;

RICORDA

che l'esposizione del rifiuto organico e del rifiuto non differenziabile nel sistema di raccolta porta a porta deve essere eseguito usando i contenitori assegnati ad ogni singola utenza per ogni frazione merceologica e nei giorni ed orari previsti, così come disposto dal vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
- la trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari
 - Polizia Locale di Fano;
 - Polizia Provinciale di Pesaro - Urbino;
 - Regione carabinieri Forestali Marche – Nucleo carabinieri Forestale di Pesaro-Urbino;
 - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro – Urbino;
 - Commissariato di P.S. di Fano;
 - AST Pesaro Urbino – Distretto di Fano;
 - Aset spa, Azienda Gestione Rifiuti del Comune di Fano;

DISPONE INOLTRE

che per la violazione della presente Ordinanza si proceda secondo i dettami del Codice di procedura penale per violazione dell'art. 650 del c.p., fatta eccezione per il divieto di alimentazione agli animali selvatici e abbandono di cibo incustodito per il quale si dovrà procedere secondo l'art. 7 bis del T.U. Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000, con applicazione di sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Marche entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del DPR n. 1199 del 24/11/1971.

DISPONE

- che, fatte salve maggiori responsabilità e conseguenze penali, la mancata osservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione ex art. 7 del D.Lgs n. 267/2000 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ed € 500,00;
- che gli organi di Polizia sono incaricati di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto;
- che il presente atto è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune;
- che copia del presente provvedimento venga trasmessa dall'U.O. Ecologia Urbana alla Prefettura di Pesaro Urbino, ai Carabinieri Forestali, alla Questura di Pesaro e Urbino, alla Regione Marche – Settore Forestazione e Politiche Faunistico Venatorie, al Dipartimento di Prevenzione dell'AST e all'ISPRA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo delle Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica (D.Lgs. 104/2010 art. 29), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di notifica (D.P.R. 24/11/1971 n° 1199).

Fano, lì 18/02/2026

IL SINDACO

Luca Serfilippi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

